

OSSERVATORIO PREVIDENZA



Anno I - n. 1
28 maggio 2008

Il sommario di oggi

- [Per la gestione delle rendite dei Fondi pensione pronto il bando unico](#) (p. 1)
- [Il Ministero del Lavoro sulla natura del contributo datoriale](#) (p. 2)
- [Proietti \(Uil\) al Forum nazionale giovani per la presentazione della campagna di adesione ai fondi pensione](#) (p. 2)
- [Trasferimenti tra i fondi. Firmate le Linee guida. Soddisfazione della Uil](#) (p. 2)
- [Cooperlavoro. Eletti i nuovi organi](#) (p. 3)
- [Fondi italiani. Mornin-gstar analizza l'andamento](#) (p.3)
- [Usuranti. Proietti \(Uil\): "Serve un atto di responsabilità"](#) (p. 3)
- [Domande e risposte](#) (p. 4)
- [Oggi parliamo di...Neoassunti e procedure di destinazione del Tfr](#) (p. 5)
- [Dalla carta stampata. I fondi trovano la portabilità \(Il Sole 24 Ore\)](#) (p. 7)

Questo è il primo numero dell'Osservatorio sulla Previdenza italiana a cura della UIL. È uno strumento di lavoro nuovo che speriamo risponda all'esigenza di fornire periodicamente il panorama del dibattito sui temi legati alla previdenza pubblica e complementare. È uno strumento di consultazione on-line con collegamenti ipertestuali che ne facilitano l'uso.

Naturalmente sono attesi, graditi e benvenuti suggerimenti ed osservazioni per migliorarne l'efficacia.

Grazie

Servizio Politiche Previdenziali UIL

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondi Pensione

GESTIONE DELLA RENDITA: PRONTO IL BANDO UNICO

Il progetto di Assofondipensione

È ormai in via di definizione il progetto di bando comune per la selezione dei gestori delle rendite dei Fondi Pensione Negoziali.

Il progetto è nato all'interno di Assofondipensione con il contributo determinante delle parti sociali e dei tecnici dei fondi stessi, i quali hanno lavorato insieme per arrivare ad un risultato importantissimo per la previdenza complementare del nostro paese. Concretamente il progetto di Assofondipensione permetterà di costituire una gara unica per la gestione della rendita di tutti i fondi pensione aderenti, selezionando i gestori sulla base di un unico bando di gara comune che sarà approvato dai singoli Consigli d'amministrazione dei Fondi contraenti.

Il bando comune permette di presentarsi sul mercato con una massa di risorse gestite molto rilevante e in grado di produrre economie di scala vantaggiose prima di tutto per gli iscritti. I Fondi Pensione Negoziali aderenti al bando potranno in questo modo ottenere dalle compagnie che intendono gestire le loro rendite condizioni sicuramente più favorevoli rispetto a quelle che avrebbero ottenuto presentandosi in ordine sparso. La maggiore forza contrattuale, che è diretta conseguenza del bando comune, determinerà naturalmente un abbattimento dei costi gravanti sugli iscritti e una maggiore convenienza della rendita stessa.

Un passo ulteriore in direzione di una previdenza complementare sempre più vantaggiosa.

NATURA DEL CONTRIBUTO DATORIALE

La risposta all'interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro

Il Ministero del Lavoro ha reso pubblica la risposta all'interpello presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro circa la natura del contributo datoriale nella previdenza complementare. La direzione generale per l'attività ispettiva rende noto che tale contributo ha una struttura contributiva e natura retributiva e per questo realizzano una funzione che è strettamente a carattere previdenziale e quindi inquadrata a pieno nell'articolo 38 comma 2 della nostra Costituzione. L'interpretazione data dal Ministero avvalorata così la funzione previdenziale del secondo pilastro che, proprio insieme alla previdenza pubblica, risponde e realizza una funzione sociale determinante. Importante è anche l'orientamento che sempre il Ministero da circa l'obbligatorietà o meno del contributo nei confronti dei datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato l'accordo istitutivo del Fondo. La risposta chiarisce che tale contributo è comunque obbligatorio nel caso in cui il datore di lavoro in questione applichi comunque anche solo di fatto il contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulta iscritto. *Il testo dell'interpello è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro al seguente indirizzo:*

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20080502_interpello_13_2008.htm

Proietti (Uil) al Forum nazionale giovani

GIOVANI & PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Presentata la campagna per promuovere l'adesione ai fondi pensione

(Adnkronos)- Una campagna informativa istituzionale per promuovere l'adesione dei lavoratori ai fondi pensione. A chiederlo al Governo è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, intervenendo, alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma, alla presentazione della campagna sulla Previdenza Complementare del Forum Nazionale dei Giovani. "Il lancio di questa campagna da parte del Forum dei Giovani è estremamente importante e testimonia l'impegno a far crescere l'attenzione dei giovani verso un tema decisivo per il loro futuro. Chiediamo - sottolinea Proietti - al nuovo Governo di sviluppare una rinnovata iniziativa sul versante della previdenza complementare attraverso la definizione, in tempi rapidi, di una campagna informativa istituzionale volta a promuovere l'adesione dei lavoratori ai fondi pensione".

"Quella della previdenza complementare - afferma Proietti - è infatti una necessità e una opportunità per tutti, per questo chiediamo che la riforma sia resa pienamente operativa anche per i lavoratori del settore pubblico e per quelli atipici. La riduzione del prelievo fiscale sui rendimenti è la via da seguire per incentivare le adesioni.

E' decisivo mantenere la sicurezza e la trasparenza sull'intero sistema di previdenza complementare valorizzando il ruolo della Covip, che deve conservare e consolidare il suo profilo di authority specifica, autonoma ed indipendente".

Soddisfazione della Uil

TRASFERIMENTI TRA I FONDI

Firmate le Linee Guida

La UIL esprime soddisfazione per la firma delle Linee Guida relative alla gestione dei trasferimenti tra i fondi nella previdenza complementare. L'impegno, firmato alla presenza del Ministro Damiano, da Assofondipensione con le altre associazioni rappresentative dei fondi pensione italiani, individua norme di comportamento e standard comuni per i trasferimenti, da un fondo pensione ad un altro, delle posizioni individuali degli iscritti alla previdenza complementare. La UIL aveva da tempo sollecitato un provvedimento di questo tipo, capace di garantire i lavoratori iscritti con una procedura di trasferimento completa nei dati e, al tempo stesso, veloce e trasparente. Queste linee guida vanno dunque nella direzione di quanto da noi proposto in questi anni e concorrono a realizzare una sempre più efficiente gestione della previdenza complementare.

Fondi italiani

COOPERLAVORO

Eletti i nuovi organi

Il 7 maggio scorso l'assemblea del Fondo Pensione **Cooperlavoro** ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio dei sindaci.

Per la UIL sono stati eletti nel C.d.A del Fondo, Giulio Cesare Borzellino e Marco Abatecola, mentre Presidente del Collegio dei Sindaci è stato eletto, sempre per la UIL, Sergio Scibetta.

Morningstar analizza l'andamento

On line la nuova sezione Fondi Pensione

Vi informiamo che sul sito della società di ricerca finanziaria indipendente Morningstar è on line dal 14 maggio una sezione interamente dedicata ai Fondi Pensione italiani. In questo nuovo spazio Morningstar riporta l'andamento del valore della quota e quello degli investimenti dei vari Fondi, analizzandoli anche per singoli comparti, oltre che una serie di dati quantitativi, di analisi e di ricerche sul sistema della Previdenza Complementare nel suo complesso.

La sezione è consultabile all'indirizzo:

<http://www.morningstar.it/IT/Inp/LPCover.aspx>

Crediamo possa essere un utile strumento per chiunque sia interessato ad approfondire tali tematiche.

PENSIONI

LAVORI USURANTI

Proietti (Uil):

“Serve un atto di responsabilità”

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La UIL chiede un “atto di responsabilità verso i lavoratori” da parte del nuovo governo con l'approvazione del decreto sui lavori usuranti. Lo dice il segretario confederale dell'organizzazione, Domenico Proietti. “Noi pensiamo sia opportuno che il nuovo governo riprenda la delega del precedente esecutivo e porti a conclusione questa vicenda che fa parte integrante dell'accordo del 23 luglio sul welfare”, ricorda Proietti, che giudica il provvedimento “una risposta equilibrata sia per le attese dei lavoratori sia per la sostenibilità economica, segnalata anche dalla Ragioneria dello Stato”.

DOMANDE & RISPOSTE



Sono dimissionario ed attualmente mi avvalgo del Fondo Pensione della banca per la quale lavoro, però ho intenzione di chiudere tale rapporto. Da giugno lavorerò per una azienda che si avvale del contratto "CCNL per i dipendenti del terziario distribuzione e servizi", a quale Fondo Pensione mi consigliate di aderire?

Il ccnl del settore Terziario stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e la CONFCOMMERCIO, indica FON.TE. come fondo pensione di riferimento. Il modello d'adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà essere consegnato all'ufficio del personale dell'azienda che apporrà il timbro e la data di ricevimento della domanda. L'azienda invierà il modello, completato e verificato, in originale, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. – Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV) L'indirizzo della UILTuCS Nazionale: Via Nizza, 154 - 00198 Roma - TEL +39 0684242276.

Potrei sapere se posso aprire un fondo pensione integrativa, intestato a me e come beneficiaria a scadenza mia moglie, non fiscalmente a mio carico (intendo come beneficiaria della rendita e non solo caso morte), quindi per poter scaricare dai redditi io i contributi versati.

Fermo il limite annuo complessivamente consentito, il beneficio fiscale spetta al titolare del documento comprovante la spesa, anche nel caso di un soggetto **fiscalmente a carico** dell'intestatario stesso. E' possibile annotare sul documento, **nell'ipotesi di persona fiscalmente a carico di più soggetti** ed a favore della quale siano state versate le somme, la percentuale di spesa imputabile a ciascuno dei soggetti aventi diritto.

Vorrei svolgere una tesi universitaria su un fondo pensione a mia scelta mi potreste dare un consiglio su quale fondo scegliere?

Selezionando www.uil.it/fondi, è possibile consultare una sintesi dei fondi pensione a carattere negoziale. Per una più lunga storia si fanno notare quelli che hanno aperto la strada della previdenza complementare ex.dlgs 124/1993, tipo Fonchim, Cometa ed altri della prima ora. Sono anche interessanti da studiare nella loro particolarità alcuni fondi negoziali intersettoriali.

NEOASSUNTI E PROCEDURE DI DESTINAZIONE TFR

La COVIP, con delibera dello scorso 24 aprile, rende note le modalità per effettuare le scelte di destinazione del TFR di quei lavoratori che danno vita ad un nuovo rapporto di lavoro dipendente. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta effettuata dal lavoratore in occasione del precedente rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà quindi presentare al suo nuovo datore di lavoro una dichiarazione nella quale autocertifica la scelta precedentemente effettuata circa la destinazione originaria del suo TFR.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata anche da una dichiarazione contestuale del precedente datore di lavoro o da altra documentazione comunque comprovante la scelta a suo tempo effettuata.

Sulla base della verifica di tali situazioni, si esplicitano le alternative che si rendono possibili sono quindi le seguenti:

(ex DELIBERAZIONE 24 aprile 2008 - Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro)

■ **LAVORATORE RIASSUNTO CHE, IN RELAZIONE A PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO, AVEVA OPTATO PER IL MANTENIMENTO DEL TFR AI SENSI DELL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE**

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare (come espressamente previ-

sto dall'articolo 8, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 252/2005).

■ **LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE**

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005, attraverso la compilazione del modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007.

Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

■ **LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA**

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A TALE FORMA, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. E' evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazio-

ne collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8, comma 7, lett.c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare. In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Al fine di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che, come detto, comportano la destinazione integrale del TFR ad una forma pensionistica complementare collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

Il Sole 24 ORE del 25 aprile 2008

I fondi trovano la portabilità

Un codice di autoregolamentazione i cui firmatari si impegnano a seguire le best practice nella gestione dei trasferimenti delle posizioni previdenziali di secondo pilastro. È questa la natura dell'accordo ieri presso il ministero del Lavoro da Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza, con la firma del ministro Cesare Damiano e del presidente della Covip Luigi Scimìa, che definisce i criteri procedurali di quel concetto di «portabilità» della posizione previdenziale, messa a punto nella 252/2005, la riforma Maroni. E che in questo modo rende operativa la libertà del lavoratore aderente a una forma previdenziale di trasferire, trascorsi due anni di partecipazione, il proprio montante pregresso a un altro fondo pensione o Pip, che vengono così messi in competizione.

L'attuazione operativa di questo principio è sancito dall'articolo 2 del documento, che elenca i diritti dell'aderente e i suoi rapporti con il fondo che intende lasciare e quello cui intende aderire. Il documento è stato redatto con la collaborazione tecnica di Mefop, la società partecipata dal Tesoro e dai fondi pensione, attiva nello sviluppo della previdenza complementare, insieme ai principali service amministrativi che supportano le forme previdenziali nella loro attività amministrativa e anagrafica. Nel testo si definiscono i tempi e le modalità del trasferimento delle posizioni: che in ogni caso deve avvenire con tempestività e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta. La novità rilevante è che il lavoratore potrà chiedere di traslocare la propria posizione al nuovo fondo, detto cessionario, il quale si farà carico di tutti gli adempimenti; la richiesta potrà tuttavia continuare a essere rivolta al fondo che si intende abbandonare, detto cedente. Questa struttura ha 45 giorni di tempo per accertare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto; un periodo di tempo che può interrompersi in caso di richiesta di integrazioni. Anche il fondo cessionario, cui va ad aderire il lavoratore, ha 45 giorni di tempo, salvo interruzione, per le verifiche di rito.

Da segnalare che le forme pensionistiche che adotteranno le linee guida sottoscritte dalle associazioni di categoria cui aderiscono sono chiamate a evidenziare il rispetto di queste norme, pubblicando sul proprio sito internet una nota specifica: una sorta di «bollino» di trasferibilità, per rendersi trasparenti rispetto alle best practice.

L'elaborazione del documento ha incontrato qualche ostacolo: con i negoziali che volevano che si utilizzasse solo il modello del fondo cedente e le forme aperte che chiedevano la possibilità di utilizzare anche richieste in carta semplice, come previsto all'articolo 1 comma 1 punto g del documento. La questione verrà risolta con l'impegno delle associazioni di predisporre entro la fine dell'anno un modulo di trasferimento uniforme per tutte le forme pensionistiche complementari, per completare questo processo di semplificazione e standardizzazione. L'accordo di ieri è stato anche l'ultimo atto del ministro Damiano che ha colto l'occasione per tracciare un bilancio della sua attività in materia previdenziale: «Sul versante normativo lasciamo un quadro completo, che attua la riforma – ha detto Damiano –. Ma anche sul versante dei risultati delle adesioni lasciamo una situazione soddisfacente che avrà bisogno di continuità».